

COPIA

COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
n. 4 del 17/01/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di gennaio,
alle ore 13:10 in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<i>Componenti</i>	Qualifica	Presenti	Assenti
VITA FRANCO	Sindaco	PRESENTE	ASSENTE
DE FAZIO FRANCESCO	Vice Sindaco		
FAGGIOLI ROBERTO	ASSESSORE	PRESENTE	
FASOLI DAVIDE	ASSESSORE		
CORETTI BRUNO	ASSESSORE	PRESENTE	
GALLETTI SANDRO	ASSESSORE	PRESENTE	
SOLDATELLI PIETRO	ASSESSORE	PRESENTE	

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO PAGAMENTO QUOTA IMU 2013 (MINI IMU)

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il Sindaco Dott. Franco Vita ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni.

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 1 del D.L. 30.11.2013, n. 133, ha previsto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli Professionali;

d) fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola.

- il comma 5, del citato art. 1, ha tuttavia stabilito, per le suddette categorie, l'obbligo per i contribuenti di versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40% dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU dovuta in applicazione delle aliquote e detrazioni deliberate dai comuni per il 2013 e quanto risultante con l'applicazione delle aliquote e detrazioni di base fissate dalla legge;

- l'art. 1, comma 680, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha differito il predetto termine al 24 gennaio 2014;

Atteso che il Comune di Nepi è soggetto alle disposizioni sopra riportate, avendo stabilito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2012 e con deliberazione n. 42 del 04/11/2013 aliquote superiori alle aliquote di base previste dalla legge per alcune tipologie degli immobili oggetto della disposizione;

Considerato che:

- a pochi giorni dalla scadenza del termine per il versamento della quota di imposta in questione, permane una forte incertezza in ordine agli adempimenti, sia da parte dei contribuenti, che da parte dei centri di assistenza fiscale e delle associazioni di categoria preposti alla compilazione dei modelli di versamento del tributo, anche tenuto conto che il D.L. n. 133/2013 recante le suddette norme non è ancora stato convertito in legge;

- si stima un esborso a carico dei singoli contribuenti di relativa modesta entità, trattandosi di conguaglio parziale dell'imposta dovuta per il 2013 e, pertanto, la riscossione disgiunta rispetto ad altre scadenze previste per l'assolvimento degli obblighi tributari appare sproporzionata, eccessivamente gravosa e contraria a principi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art.1, comma 178, della L. 147/2013 già prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013, a conferma delle condizioni di incertezza della normativa relativa all' IMU 2013;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 29, comma 5, del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, che prevede:
“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.”

Visto l'art. 10 della L. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente – il quale prevede che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ...;

Ritenuto opportuno, in relazione a quanto rappresentato, valutare la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi sui pagamenti effettuati oltre la scadenza prevista per il 24/01/2014;

Dato atto che il suddetto differimento non determina criticità nella situazione di liquidità del Comune, poiché l'attuale dotazione di cassa è ampiamente sufficiente per fronteggiare le necessità di pagamento previste;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione alla necessità di pubblicizzare, immediatamente, quanto deliberato;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio , in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

1) di non applicare sanzioni ed interessi sui pagamenti della quota IMU 2013 (cosiddetta mini imu) per le fattispecie di immobili indicate in premessa, eventualmente effettuati oltre il 24.01.2013, termine previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 133 del 30.11.2013, differito dall'art.1, comma 680, della L. 147/2013.

2) di rimandare a successiva deliberazione, da adottarsi dopo la conversione in Legge del D.L. 133/2013, l'adozione di ulteriori provvedimenti in merito a diversa data di scadenza o diversa applicazione dell'imposta.

3) di dare atto che la eventuale differenza di gettito incassata successivamente a detta scadenza, non determina criticità nella situazione di liquidità del Comune, poiché l'attuale dotazione di cassa è ampiamente sufficiente per fronteggiare le necessità di pagamento previste;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese, per la necessità di pubblicizzare il presente deliberato, presso i contribuenti, i centri di assistenza fiscale e le associazioni di categoria interessate.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Franco Vita



IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni



COMUNE DI NEPI

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 17/01/2014N.4

DETERMINAZIONI IN MERITO PAGAMENTO QUOTA IMU 2013 (MINI IMU)

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Biagio Bergantini in ordine alla regolarità tecnica concernente la valutazione dell'idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000;

Parere FAVOREVOLE

Nepi li 17/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Biagio Bergantini


PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Biagio Bergantini , responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l' aspetto contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto, parere ai sensi dell' art. 49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Parere FAVOREVOLE

Nepi li 17/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Biagio Bergantini



Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune (ai sensi dell'art. 32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

[illegible]

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai sensi dell'art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

[illegible]

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per:
Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 –
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

[illegible]